

N. R.G. 41-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente estensore
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott. Daniele Moro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al **n. R.G. 41-1/2025 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata
richiesta da **IPIFIN COLLECTION s.r.l.** – con l'avv. Auditrice Barretta

nei confronti di:

FIorenzo PARATI, C.F. PRTFNZ56M22C153M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5.05.2025 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata nei confronti di Parati Fiorenzo, allegando di essere creditrice dello stesso in forza di cessione di un credito originariamente vantato da Credit Agricole Italia s.p.a. e poi ceduto prima a Ifis SPV s.r.l. e poi da questa alla ricorrente. Ha inoltre allegato lo stato di insolvenza della persona fisica debitrice, non in grado con i propri redditi ed il proprio patrimonio di soddisfare il credito vantato dalla ricorrente nei suoi confronti.

All'udienza del 26.06.2025 è comparso il debitore, pur non costituendosi formalmente, il quale ha reso alcune dichiarazioni sulle sue condizioni economiche e familiari. A seguito di rinvio richiesto dalla creditrice per valutare l'interesse a proseguire nella domanda, è stata disposta nuova udienza in data 10.07.2025, nel corso della quale il difensore di IPIFIN COLLECTION s.r.l. ha insistito come da ricorso.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato Parati Fiorenzo.

La ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione ad agire attraverso il deposito dei contratti di cessione del credito che, originariamente, era vantato da Cariparma (poi



divenuta Credit Agricole) in forza di decreto ingiuntivo non opposto; credito poi ceduto a Ifis NPL s.p.a., la quale a sua volta l'aveva ceduto a Ifis NPL Investing s.p.a.

Sussiste altresì la competenza territoriale di questo Ufficio, dato che il Parati ha residenza in Montodine.

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del resistente, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditività d'impresa), se solo si consideri l'entità del credito vantato dalla ricorrente e la scarsissima capacità reddituale del debitore, peraltro privo di cespiti patrimoniali di rilievo, come lo stesso ha dichiarato all'udienza del 26.06.2025.

Essendo, ex art. 268, comma 2, c.p.c., il credito della ricorrente superiore ad € 50.000,00, e non avendo il debitore prodotto alcuna attestazione redatta dall'OCC competente in vista di una eventuale richiesta di rigetto dell'istanza di apertura di liquidazione controllata, non vi sono motivi ostativi all'apertura, e il Liquidatore va nominato tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **FIRENZO PARATI PRTFNZ56M22C153M**;
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'avv. ANNALISA SINELLI di Cremona, la quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notificazione (anche a mezzo PEC) della presente sentenza ad opera del Liquidatore per la trasmissione allo stesso, a mezzo posta elettronica certificata, della domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** al debitore, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) **rimette** al G.D. l'indicazione della quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura o che il debitore potrà trattenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
- 7) **dispone** che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 8) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che,



terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;

- 9) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri laddove nel patrimonio siano presente beni immobili o mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
- 10) **dispone** la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del Campione Fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente, al debitore Parati Fiorenzo ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 12/08/2025

Il Presidente estensore
dott. Andrea Milesi

